



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

ALLEGATO A

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO

ai sensi dell'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre
2020, n. 120 e dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016

**DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO IN
FORMATO ELETTRONICO**

CIG 93428782D4

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (di seguito, Fondo o FBA) è un Fondo paritetico interprofessionale nazionale costituito ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di *“finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti”*.

Il Fondo è un'associazione senza scopo di lucro per la formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti, che operano nel settore del credito e delle assicurazioni. In particolare, il Fondo sostiene la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese operanti nei citati settori, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti tra le parti sociali.

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in formato elettronico a favore dei dipendenti del Fondo, inclusa l'organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio.

Il numero di buoni pasto mediamente richiesti mensilmente è di circa n. 360.

Tale valore è puramente indicativo.

Ai fini del presente appalto trova applicazione il D.M. n. 122 del 7 giugno 2017.

I buoni pasto elettronici oggetto del presente appalto dovranno avere un valore facciale di € 7,50

Per "Buono pasto" si intende il *“documento di legittimazione (anche in forma elettronica) che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del Codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro”*.

I buoni pasto:

- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle Società di emissione;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Il sistema di gestione del servizio elettronico dovrà consentire la tracciabilità in tutte le sue fasi di utilizzo consentendo l'identificazione dei seguenti dati:

- codice circuito e numero di carta;



- la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati al buono pasto in fase di utilizzo;
- l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nei dati del buono pasto, memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

L'Operatore economico è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre iva. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo, fatto salvo il valore dell'eventuale proroga tecnica. L'importo facciale unitario di ciascun buono pasto è di € 7,50.

Il valore facciale del buono pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Il corrispettivo dell'appalto sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'aggiudicatario è quindi variabile (con il limite dell'importo contrattuale) in base alle quantità effettivamente ordinate di buoni pasto.

Il prezzo unitario offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

L'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto della eventuale proroga tecnica è pari a € **138.000,00** oltre iva e così composto:

A - Importo complessivo a base di gara	B - Importo modifiche <i>ex art.</i> 106, comma 11, D. Lgs n. 50/2016	Valore globale gara (A+B)
€ 125.000,00	€ 13.000,00	€ 138.000,00



Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il

rinnovo tacito.

La durata del contratto potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106 del Codice, nonché nei seguenti casi:

- fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito; ciò avverrà su comunicazione scritta del Fondo inviata al Fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine;
- trattandosi di contratto a misura, ove il tetto di spesa massimo fosse saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

L'appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato da parte degli esercizi (ristoranti, trattorie, self service, bar, alimentari, supermercati etc.) con esso convenzionati.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, pena applicazione delle penali dettagliatamente disciplinate dall'art. 7 dello schema di Contratto, l'Operatore economico aggiudicatario **dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una c.d. "Rete di Esercizi" di almeno n. 10 esercizi ubicati entro la distanza massima di 1 (uno) chilometro dalla sede del Fondo Banche Assicurazioni**, presso la quale dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore facciale del buono pasto in argomento, di generi alimentari.

Il convenzionamento del numero minimo di esercizi commerciali, **pari a n. 10 entro la distanza massima di 1 (uno) chilometro dalla sede del Fondo Banche Assicurazioni** calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi, è il requisito minimo di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata e, pertanto, la mancata messa a disposizione di tali esercizi per tutta la durata dell'appalto costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali con diritto a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.



A tal fine l'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire l'elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l'indicazione della ragione/denominazione sociale dell'esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura.

In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati dalla società mandataria.

La Stazione appaltante, pertanto, potrà richiedere a conferma di quanto autocertificato dall'Operatore economico aggiudicatario, in sede di gara, di fornire prova mediante invio di copia dei contratti di convenzione/affiliazione sottoscritti con il numero minimo degli esercenti che svolgono le attività di cui all'art. 144 del Codice.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche post sottoscrizione, in funzione della gravità dell'inadempimento, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall'art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 122 del 7 giugno 2017 e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Gli Operatori economici potranno fornire prova di tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la sottoscrizione dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione del servizio, di aver sottoscritto il numero di esercizi convenzionati offerti in sede di gara.

Tutti i locali dovranno essere forniti di POS. In caso di malfunzionamento del POS il locale convenzionato dovrà darne comunicazione tempestiva all'impresa aggiudicataria che provvederà a informare immediatamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione appaltante tramite PEC.

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto deve essere erogato, fermo restando il

possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali e interaziendali;
- cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Tali esercizi dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio).

L'Operatore economico garantisce che gli esercizi convenzionati, nell'ambito dell'espletamento del servizio, siano in regola con la normativa di riferimento per l'attività svolta con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria. Pertanto, solleva l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

Il Committente non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e il Fornitore si impegna a tenere l'Ente esonerato ed indenne da ogni pretesa.

Integrazione e sostituzione degli esercizi

Il numero complessivo di esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto, pena applicazione delle penali dettagliatamente disciplinate dall'art. 7 del Contratto.

La Stazione appaltante, per motivate e comprovate esigenze operative, ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall'Operatore economico.

In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l'obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

L'Operatore economico aggiudicatario, nell'ipotesi in cui si verificano casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha

l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante tali eventualità.

L'Operatore economico dovrà, pena applicazione delle penali, dettagliatamente prescritte all'art. 7 del Contratto, comunicare al Fondo, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale motivata cessazione del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 15 (quindici) giorni successivi, alla sostituzione con altrettanti Esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

L'Operatore economico, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all'aggiornamento degli elenchi degli "Esercizi convenzionati".

Bimestralmente, l'Appaltatore dovrà fornire obbligatoriamente l'elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati di cui al presente Capitolato. Qualora l'elenco aggiornato non corrisponda realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, verranno applicate le penali previste.

È facoltà della Stazione appaltante richiedere l'elenco aggiornato in qualsiasi momento. In tal caso l'Operatore economico dovrà mettere a disposizione l'elenco suddetto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento della richiesta.

Caricamento dei buoni pasto

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante provvederà a ordinare mensilmente o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell'Operatore economico, che dovrà essere implementato prima dell'avvio del servizio e dovrà consentire la tracciabilità dell'intero servizio, al fine adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.

I buoni pasto dovranno essere caricati sulla card del dipendente entro 48 ore (2 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta o nel minor termine proposto nell'offerta tecnica.

In caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità dettagliatamente previste nel Contratto.

La Stazione appaltante non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.

L'operatore economico dovrà:

- predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante;
- ricaricare a distanza il numero dei buoni pasto elettronici richiesti e comunicarlo



all'ufficio personale della Stazione appaltante;

- convertire la scadenza dei buoni pasto elettronici scaduti, in buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione.

L'Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da parte del personale dipendente.

In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, segnalato da un dipendente, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all'impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente e a darne conferma tramite PEC nonché a consegnare, entro 48 ore dalla predetta comunicazione, una nuova tessera.

Al fine di ottemperare alla normativa sulla Privacy, l'Operatore economico aggiudicatario viene nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati del servizio così come meglio specificato in atto di nomina allegato al presente Capitolato.

La tessera magnetica rappresentante i "buoni pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerla in maniera univoca e consentirne il facile riconoscimento all' esercente e dovrà essere personalizzata con un codice alfanumerico tale da consentire l'individuazione dei dipendenti.

L'Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da parte del personale dipendente entro 15 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appalto dovrà essere eseguito dall'appaltatore con la massima diligenza e con obbligo di risultato. In nessun caso l'appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, ne possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare che gli esercizi convenzionati non pongano nessun vincolo, se non quello relativo all'acquisto di generi alimentari pronti per il consumo immediato, per la spendibilità dei buoni per un importo pari al valore nominale del buono stesso.

Il Committente, all'eventuale verificarsi della situazione di cui sopra (apposizione di vincoli su generi alimentari pronti per il consumo immediato da parte degli esercizi convenzionati), su segnalazione degli utenti ovvero a seguito di verifiche effettuate, provvederà ad informare l'Appaltatore che è tenuto alle opportune verifiche nonché ad intraprendere le opportune azioni consequenziali (es. revoca convenzione, etc.).

Il Committente è manlevato da qualsiasi pretesa da parte dell'esercente e l'utilizzo dei buoni pasto non può dare luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Ente.



Il Fornitore deve garantire che i buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di *smart payment*) l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante provvederà a ordinare, mensilmente, o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell'appaltatore al fine di adempiere all'approvvigionamento in forma elettronica.

I buoni pasto dovranno essere caricati sulla card di ciascun dipendente entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

In caso di ritardo della ricarica, e quindi oltre le 48 ore dalla richiesta, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.

La S.A. non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.

L'Operatore economico dovrà:

- predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante;
- ricaricare a distanza a mezzo di software il numero dei buoni pasto elettronici richiesti e comunicarlo all'ufficio del personale dell'Amministrazione contraente;
- convertire la scadenza dei buoni pasto elettronici scaduti, in buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione.

Lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei buoni pasto non inciderà sul valore del buono, in quanto la S.A., le Società di emissione e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Il Fornitore si obbliga ad applicare il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti convenzionati.

L'offerente si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto nonché ad identità di condizioni proposte in sede di offerta, la fornitura dei buoni pasto anche per ulteriori dipendenti che vengano assunti successivamente all'indizione della presente gara.



Qualora, a seguito di Leggi, Regolamenti e/o accordi sindacali, il valore nominale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Cauzione definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) unica non inferiore a € 1.000.000,00.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente Capitolato.



Data, timbro e firma (per esteso)